

COMUNE DI FENESTRELLE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 29/03/2007

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 5 - Determinazione dell'aliquota
- Art. 6 - Modalità di versamento
- Art. 7 - Rinvio ed altre disposizioni
- Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Fenestrelle, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Fenestrelle, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.80 punti percentuali.
2. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0.50 punti percentuali. Per gli anni successivi l'aliquota è determinata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7 – Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.